

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un'opera elettrica

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 15 marzo 2017, n. 3515 - De Michele, pres.; Vallorani, est. - Associazione Verdi Ambiente e Società A.P.S. Onlus (avv.ti Milone e Adami) c. Provincia di Roma (avv. Barra) ed a.

Ambiente - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un'opera elettrica.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso spedito a notifica in data 14.11.2014 e successivamente depositato in data 25.11.2014, l'associazione ambientalista Verdi Ambiente e Società onlus - la quale opera statutariamente quale ente di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, volto alla tutela e alla valorizzazione della natura dell'ambiente e dei beni storico-culturali - impugnava la determinazione dirigenziale della Provincia di Roma di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera elettrica di cui al progetto ACEA nominato in epigrafe. Quest'ultimo era stato proposto da ACEA Distribuzione S.p.a. e riguardava: a) la realizzazione di una cabina elettrica primaria, di notevoli dimensioni, destinata alla trasformazione dell'energia elettrica ad alta tensione in energia a bassa tensione, localizzata nel territorio del Comune di Roma compreso tra Via della Cecchignola e Via Andrea Millevoi (quadrante sud di Roma, all'interno del GRA), riguardante un'area di circa 5050 mq. interessata dall'intervento; b) due nuovi cavi interrati per l'alimentazione dell'impianto della lunghezza di circa m. 310, l'uno e di circa m. 260, l'altro. La predetta localizzazione dell'intervento approvata dalla Provincia era stata proposta da ACEA Distribuzione a seguito delle richieste formulate dalla Regione Lazio e dal Ministero per i beni e le attività culturali nella Conferenza di servizi tenutasi il 19.10.2010 (cfr. doc. 1 ric. pag. 3) e comportava lo spostamento dell'area interessata di 500 m. più a sud rispetto alla precedente indicazione progettuale.

L'associazione ricorrente poteva prendere visione degli atti relativi all'approvazione dell'opera sopra indicata soltanto per il tramite del Comitato di Quartiere Millevoi Ardeatina che, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti inoltrata alla Provincia, aveva ottenuto in data 21 agosto 2014 i documenti relativi all'approvazione dell'opera sopra menzionata. L'associazione ricorrente deduceva in ricorso che, dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di cessione immobili e servitù di elettrodotto del 5.6.2012 (doc. 6 ric.), relativo alla cessione volontaria dalla società proprietaria all'ACEA dei terreni interessati dall'opera, si osservava: che l'area di realizzazione dell'intervento era destinata a verde pubblico, che ricadeva in una rete ecologica, che sulla medesima area insisteva un vincolo paesaggistico e che la stessa rientrava in ambiti territoriali di elevato valore paesaggistico, storico e archeologico (vedi tavole del PTPR, doc. 7 ric.)

Sulla base di tali rilievi, Verdi Ambiente e Società Onlus impugnava la determinazione dirigenziale provinciale che autorizza l'opera in questione e gli ulteriori atti in epigrafe specificati, dei quali deduce l'illegittimità per i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 146, 148 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2014, n. 42; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, irragionevolezza e sviamento: ad avviso di parte ricorrente il fondo ove l'opera è stata localizzata risulta soggetto al vincolo paesistico "Via Ardeatina" ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, vincolo istituito con D.M. del 7.1.1966, per effetto del quale il sito in questione deve ritenersi di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 42 del 2004 e soggetto ai sensi dell'art. 146 d.lgs. cit. ad autorizzazione paesaggistica regionale (da rilasciare previa acquisizione di conforme parere della Soprintendenza Paesaggistica), funzionale alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato; il dettagliato sub procedimento descritto dall'art. 146 cit. non sarebbe stato neanche avviato da parte della Regione Lazio e, pertanto, il progetto dell'opera sarebbe privo della indispensabile autorizzazione paesaggistica;

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge n 241 del 1990; delle norme del PTPR della Regione Lazio; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, gravi carenze istruttorie e violazione del principio del buon andamento della p.A.: dal certificato di destinazione urbanistica sopra menzionato si evince che l'immobile, oltre ad essere soggetto al vincolo paesistico "Via Ardeatina", istituito con D.M. n. 24 del 6.7.1998, risulta anche ricompreso nel perimetro del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) adottato con determinazioni della Giunta Regionale nn. 556 e 1025 del 2007 e, stando alle indicazioni di cui alla tavola A del Piano, l'area ove la cabina elettrica è localizzata dovrebbe classificarsi come "paesaggio naturale di continuità", classificazione in virtù della quale nell'area si potrebbero realizzare soltanto infrastrutture e servizi "strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni specifiche di cui alla Tabella B del medesimo Piano territoriale"; l'omessa considerazione di tale profilo integrerebbe, secondo la ricorrente, oltre che palese violazione delle disposizioni del PTPR, i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione carente;

III) Violazione di legge ai sensi dell'art. 32 Cost., della legge n. 36 del 2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003; carenza di istruttoria e dei presupposti; irragionevolezza e illogicità manifesta; violazione del principio di precauzione: deduce la

ricorrente che, per quanto concerne l'impatto elettromagnetico sugli abitanti delle zone limitrofe all'impianto, il progetto si limita a prevedere una distanza della cabina primaria di trasformazione di circa m. 40 dalle abitazioni più vicine, distanza che non sarebbe sufficiente a garantire la salute dei cittadini alla luce del principio di precauzione; nel contempo non si farebbe alcun cenno al possibile effetto elettromagnetico cumulativo derivante dai cavi interrati a 150 kv; nel piano tecnico non vi sarebbe alcun dato sui valori emissivi, nessuna stima del possibile impatto elettromagnetico né un modello previsionale; vi sarebbe pertanto violazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla tutela della salute umana dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici;

IV) Violazione degli artt. 15 e 85 del PRG del Comune di Roma e delle Norme Tecniche di Attuazione: l'area interessata dall'intervento è ubicata in zona destinata a verde pubblico nella quale sarebbero ammessi soltanto i limitati interventi di cui all'art. 85 del PRG e non certo edificazioni come quella relativa all'imponente cabina di trasformazione per cui è causa, da qualificare come "opera industriale"; in ogni caso il provvedimento sarebbe illegittimo sul piano della motivazione per non avere minimamente preso in considerazione tale destinazione e non avere fornito le ragioni per potersi discostare da essa;

V) Violazione dell'art. 10, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Roma: l'area interessata dall'intervento ricadrebbe altresì nella "Rete Ecologica" (come a suo tempo aveva osservato il rappresentante di Roma Capitale nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per l'approvazione del progetto); ai sensi dell'art. 10, comma 10 delle NTA al PRG gli interventi pubblici e privati realizzati all'interno di "Rete Ecologica" devono essere corredati dal Valutazione Ambientale Preliminare mentre nella specie non vi sarebbe stata alcuna valutazione preliminare sotto tale profilo;

VI) Violazione di legge ai sensi d.lgs. n. 42 del 2004; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e dei presupposti, irragionevolezza: mancherebbe il preventivo rilascio del nulla-osta archeologico, in violazione dell'art. 42/2004 (Codice dei beni culturali): non si è espressa sul progetto di dislocazione della cabina e sulle opere ad essa accessorie la Sovrintendenza speciale per i beni archeologici di Roma la quale, viceversa, con la nota prot. n. 37618 del 26.1.2010 (doc. 3 ric.) si sarebbe limitata a dichiarare di ritenere sufficiente il controllo in corso d'opera sui lavori, senza in alcun modo fornire le ragioni in forza delle quali era possibile non avviare il procedimento di nulla osta archeologico (di qui la irragionevolezza e la carenza di istruttoria dedotte);

VII) Violazione dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 e 50 bis della legge regionale n. 38/99; eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza di istruttoria e dei presupposti; irragionevolezza: sarebbe illegittima la delibera comunale n. 7 del 2014 (e, in via derivata, la determinazione di autorizzazione del progetto che tale delibera presuppone) di approvazione della variante al P.R.G. necessaria alla esecuzione dell'intervento edilizio progettato in quanto: - ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.P.R. n. 327/2001, essa sarebbe dovuta avvenire prima (e non dopo) l'approvazione dell'opera; - non vi sarebbe alcuna motivazione in merito alla compatibilità ambientale della variante approvata.

Si costituivano per resistere al ricorso, con le articolate e documentate memorie rispettivamente depositate, la Provincia di Roma, Roma Capitale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Ambiente e la società ACEA Distribuzione S.p.a..

Interveniva "ad adiuvandum" a sostegno delle deduzioni ricorsuali il Comitato di Quartiere "Millevoi - Ardeatina".

Con ordinanza istruttoria del 30 gennaio 2015 la Sezione disponeva gli incompetenti istruttori consistenti nel fornire, da parte di ciascuna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di propria competenza ed a sua conoscenza, ogni utile elemento atto a comprendere, con riferimento all'area sopra descritta, l'effettiva sussistenza, estensione e consistenza del vincolo paesistico indicato in ricorso, anche al fine di verificare la sua compatibilità con l'opera in corso di realizzazione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Roma, oggetto di impugnazione (Provincia di Roma Det. Dir. R.U. n. 3310 dell'11.5.2011).

In adempimento del suddetto incombenza l'Avvocatura dello Stato provvedeva, in data 6.2.2015, al deposito della nota della Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma n. 879 del 15.1.2015 e, successivamente, in data 4.3.2015, al deposito di articolata relazione del MIBAC (prot. n. 2179 del 23.2015), corredata da documenti e planimetrie.

Con atto notificato in data 3.3.2015 e depositato il successivo 6 marzo, l'associazione ricorrente ha proposto motivi aggiunti deducendo di avere avuto cognizione, a seguito del deposito documentale del 9 gennaio 2015 nel fascicolo di causa, da parte di Acea S.p.a., di alcuni atti in precedenza non noti attinenti al procedimento di approvazione dell'opera per cui è causa e, in particolare, delle note del Comune di Roma prot. nn. 1291 del 2011 e 26575 del 2011, oggetto dei motivi aggiunti proposti, con cui si lamenta la violazione dell'art. 10, commi 10 e 11, delle NTA del Comune di Roma e l'eccesso di potere sotto plurimi profili in quanto: inizialmente l'associazione (motivo V del ricorso) aveva contestato che nell'autorizzazione provinciale non vi era alcun riferimento all'avvenuta acquisizione della Valutazione ambientale preliminare (VAP) da parte dell'Autorità procedente, in relazione ad un'area di intervento ricadente nella "componente secondaria (aree di tipo B), Rete Ecologica". Preso atto dei documenti depositati da Acea (vedi in particolare i docc. 11, 17 e 18 della produzione documentale Acea), da cui si evince l'avvenuto deposito di tale Valutazione (a firma del dott. agr. Festa) presso il Comune di Roma in data 11.3.2011 e l'esame della stessa da parte del competente Ufficio comunale, parte ricorrente lamenta che la VAP in questione sarebbe comunque gravemente carente perché non darebbe conto dell'esistenza del vincolo paesaggistico nell'area oggetto dell'intervento (cabina primaria e cavi interrati), non

considererebbe le prescrizioni del PTPR relative alla medesima area, non individuerebbe gli interventi da adottare ai fini della mitigazione degli impatti, con particolare riferimento alle conseguenze derivanti sulla Rete Ecologica, come imposto invece dalle menzionate NTA del Comune di Roma.

Con ordinanza n. 1093/2015, resa in esito alla camera di consiglio dell'11.3.2015, è stata respinta per carenza di "fumus" la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati proposta contestualmente al ricorso.

Successivamente, in vista della pubblica udienza per la discussione del merito del ricorso, le parti hanno depositato, per quanto di rispettivo interesse, memorie conclusionali e, la sola associazione ricorrente, successive note di replica.

Alla pubblica udienza del giorno 1 dicembre 2016 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto al pari dei motivi aggiunti proposti.

Si seguirà, nell'esame del ricorso, l'ordine dei motivi articolato da parte ricorrente.

2. Possono esaminarsi congiuntamente il primo ed il secondo motivo di ricorso in quanto attengono entrambi all'asserita violazione degli artt. 136, 146, 148 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 per la dedotta mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 cit. nonostante il vincolo paesistico "Via Ardeatina" ricadente sulla zona di intervento ai sensi del D.M. 7 gennaio 1966 (primo motivo) e nonostante le previsioni del PTPR (secondo motivo) in forza delle quali l'area interessata dall'intervento viene classificata come "paesaggio naturale di continuità" (Tavola A 24 del Piano), all'interno del quale è consentita la sola realizzazione di infrastrutture e/o servizi "strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni contenute nella Tabella B" (art. 23 PTPR).

2.1. L'assunto dell'associazione Verdi Ambiente e Società si è rivelato infondato alla luce della relazione prodotta e dei documenti allegati dal MIBAC (oggi MIBACT) Direzione Regionale per i beni culturali e paesistici del Lazio, in data 4.3.2015, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria adottata dalla Sezione. Emerge infatti dalla nota della Regione Lazio prot. n. 83163 del 24.2.2015 (allegato 1 Rel. MIBAC cit.) che il vincolo istituito dal risalente D.M. 7.1.1966 interessa soltanto parte della particella catastale 840 identificativa dell'area dell'intervento (il quale ricade altresì, per una ridotta porzione della cabina primaria, anche sulla confinante particella 80), così come il vincolo archeologico-fascia di rispetto di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. 42/2004, riguarda soltanto parte e non tutta la particella medesima.

Nella citata relazione istruttoria (nota prot. n. 2179 del 2.3.2015 MIBAC, Direzione Regionale per i beni culturali e paesistici del Lazio), risulta "per tabulas" che la cabina primaria ACEA, autorizzata con il provvedimento impugnato, non si va a collocare all'interno dell'area interessata dal vincolo paesaggistico "Via Ardeatina" di cui al D.M. del 7.1.1966, insistendo la cabina primaria al di fuori della fascia di rispetto delimitata dal vincolo (cfr. docc. 10,11 e 12 allegati alla Relazione).

Risulta in particolare che nell'apposita tavola predisposta dall'ACEA (all. 12 Rel. MIBAC) l'area di sedime della cabina primaria ACEA sovrapposta alla Tavola B del PTPR si situa in un'area "bianca" ossia priva di vincoli e, pertanto, tale da non richiedere alcuna autorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.

Non è d'altronde casuale che la definitiva localizzazione della cabina elettrica primaria in detta area non vincolata sia avvenuta a seguito di una modifica (spostamento) della soluzione progettuale originaria che collocava l'opera su aree limitrofe al Fosso della Cecchignola e, pertanto, sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42 del 2004: dopo avere acquisito i pareri endo-procedimentali della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Comune di Roma e della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, la Direzione Regionale del MIBAC esprimeva parere negativo rispetto alla menzionata localizzazione, il che induceva la Provincia di Roma, quale autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzativo finale, a convocare una seconda seduta della conferenza di servizi per il 12.1.2011 (doc. 9 Rel. MIBAC) a cui venivano tempestivamente convocate anche la Direzione e le due Sovrintendenze del MIBAC sopracitate, alle quali la società proponente trasmetteva per tempo anche il Piano tecnico delle opere, ove si prevede lo spostamento della cabina primaria denominata "Cecchignola" (oggetto della presente causa) in una porzione di terreno di circa 5050 mq., censita in Catasto al foglio 887 allegato 415 particelle 840 e 80, ferme restando le caratteristiche tecniche e il piano per l'esecuzione dei lavori che risultano confermate (nota Acea prot. n. 8994 del 10.11.2010, doc. 10 Rel. MIBAC).

Ciò significa che l'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è stata informata in modo corretto ed esaustivo dello spostamento e messa al corrente della nuova area di localizzazione dell'"opus". La Direzione regionale e le due Sovrintendenze del MIBAC sopracitate stesse sono state chiamate ad esprimere in sede di Conferenza di servizi (nella riunione appositamente riconvocata per la data del 12 gennaio 2011) i propri rispettivi pareri relativamente alla cabina di trasformazione primaria così come al tracciato dei cavi interrati, elementi pienamente verificabili sulla base del progetto revisionato dall'ACEA e, tuttavia, non hanno ritenuto di sollevare alcuna obiezione non essendo intervenute nella nuova riunione e non avendo comunque introdotto osservazioni o riserve di sorta a seguito della comunicazione del verbale del 12 gennaio 2011 (vedi docc. 9 e 10 fasc. Prov. Roma). Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge n. 241 del 1990 nel testo vigente "ratione temporis", deve considerarsi prestato l'assenso all'intervento progettato nel suo complesso sia da parte della Direzione regionale del MIBAC che da parte delle due

Sovrintendenze competenti per materia (“beni paesaggistici”, da un lato e “beni archeologici” di Roma, dall’altro) sopra nominate, fermo restando che, sulla base di quanto sopra esposto, poiché il sito prescelto non ricadeva in area sottoposta a tutela paesaggistica, non erano necessari, ai fini della positiva conclusione del procedimento in sede di Conferenza di servizi, né il parere paesaggistico ministeriale, né tantomeno l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente.

In aggiunta e ad ulteriore conferma di quanto precede sono stati acquisiti agli atti di causa anche i rispettivi pareri, trasmessi alla Direzione Regionale del MIBAC in vista della riunione del 12.1.2011, da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma (doc. 13 Rel. MIBAC) e della Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma (doc. 14 Re. MIBAC) ove si legge:

nel primo, che “si prende atto dello spostamento della cabina in argomento in area che non risulta sottoposta a vincoli di competenza di questa Soprintendenza”;

nel secondo, che “la nuova area prescelta insiste sul sedime di una vecchia cava dismessa e riempita anni addietro, ai margini dell’ Ardeatina Vetus. In considerazione di ciò e della tipologia del manufatto non si ritiene più opportuno procedere all’esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi...essendo sufficiente il controllo in corso s’opera dei lavori di realizzazione...”.

Gli elementi fattuali e giuridici sopra evidenziati non possono che indurre il Collegio alla reiezione del primo motivo di gravame.

2.2. Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte - con particolare riguardo alla rituale convocazione in Conferenza di servizi degli Uffici del MIBAC competenti in materia di tutela del paesaggio e dei beni archeologici di Roma, messi al corrente in modo esauriente di tutti i contenuti del progetto successivamente approvato con la determinazione impugnata - conducono anche al rigetto del secondo motivo di ricorso. Si deve partire dalla premessa (ben evidenziata dalla Provincia resistente, oggi Città Metropolitana di Roma capitale, nella memoria dep. Il 28.10.2016, pagg. 10-11) che il PTRP contiene norme “prescrittive” produttive di vincoli paesaggistici in senso vero e proprio, soltanto per le aree e gli immobili inclusi nelle tavole “B” (cc.dd. “beni del paesaggio”) mentre le zone incluse nelle Tavole “A” (cc.dd. “Sistemi e ambiti del paesaggio”), classificabili come “paesaggio naturale di continuità”, quale è quello in cui la cabina progettata da Acea si iscrive, pur rivestendo un interesse paesaggistico, non sono sottoposte a veri e propri dispositivi di tutela, ma soltanto a disposizioni di indirizzo e /o propositive.

Valgono in ogni caso anche per le disposizioni del PTRP le considerazioni sopra svolte circa: - la non configurabilità sull’area in questione (che ricade in una zona “bianca” nella Tavola del PTRP, esterna all’area assoggettata al vincolo paesaggistico) di vincoli ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42 del 2004 e, pertanto, l’assenza dei presupposti legali per poter pretendere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del medesimo d.lgs. al pari del meno impegnativo parere paesaggistico; - l’operare nella specie del meccanismo assentivo legale di cui all’art. 14 ter, comma 7, a seguito della piena informazione e regolare convocazione delle Amministrazioni competenti alla Conferenza di servizi; - il rilascio in ogni caso dei rispettivi pareri favorevoli, trasmessi alla Direzione Regionale del MIBAC in vista della riunione del 12.1.2011, da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma (doc. 13 Rel. MIBAC) e della Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma (doc. 14 Rel. MIBAC).

Non si ravvisano pertanto le violazioni di legge denunciate da parte ricorrente nel secondo motivo mentre l’evolversi dell’iter procedimentale sopra descritto è sufficiente ad escludere gli asseriti difetti di istruttoria e/o motivazione inficanti il provvedimento finale adottato.

2.3. Le considerazioni che precedono attengono “in primis” all’ “opus” principale del progetto costituito dalla più volte citata cabina elettrica primaria di trasformazione ma riguardano, per quanto di ragione, anche i cavi interrati la cui realizzazione ed il cui tracciato costituiscono parte integrante dell’intervento, rispetto al quale l’assenso delle competenti Amministrazioni deve considerarsi acquisito in sede di Conferenza di servizi ex art. 14-ter, comma 7, Legge n. 241 del 1990.

Va detto che, sulla base delle risultanze istruttorie offerte dal Ministero, se la cabina primaria è del tutto al di fuori dell’ambito spaziale del vincolo paesaggistico, lo stesso non può dirsi con riguardo all’area che interessa il tracciato dei cavi, che coincide, almeno in parte, con zona assoggettata al vincolo paesaggistico denominato “Via Ardeatina”, come emerge dal Piano tecnico delle opere, dove il percorso dei cavi è rappresentato mediante una linea tratteggiata fino all’incrocio con la Via Ardeatina (doc. 10 ric., pagg. 9 e 10). Da tale circostanza non può tuttavia evincersi, ad avviso del Collegio, l’asserito assoggettamento dei cavi progettati al controllo preventivo autorizzatorio in funzione della tutela dei valori paesaggistici, atteso che, secondo le condivisibili coordinate interpretative ministeriali in argomento (vedi in particolare il parere dell’Ufficio legislativo MIBAC prot. n. 3770 del 6.3.2013 - doc. 15 Rel. MIBAC), seppur è vero che le opere e i lavori sotterranei e/o interrati non sono in quanto tali e per ciò solo sottratti all’autorizzazione paesaggistica dovendosi, viceversa, valutare in concreto se essi siano potenzialmente capaci, secondo una valutazione prognostica logica, ragionevole e proporzionata, di cagionare un danno o di alterare in modo apprezzabile e visibile, l’immobile o l’area sottoposta a protezione, anche se non immediatamente, in un secondo momento; è altrettanto vero che la linea interpretativa ministeriale (doc. 15 cit.) si riferisce in particolare a quelle opere che, poiché realizzate al di sotto di una superficie di territorio sulla quale insistono beni immobili espressivi di valore paesaggistico, superficie che, pertanto,

costituisce il “sostrato materiale del bene paesaggistico”, sono idonee a configurare potenziale pericolo alla conservazione stessa del bene sovrastante.

Nel caso di specie, al contrario, l'intervento di posa dei cavi interrati non rappresenta un “vulnus” neanche potenziale per il valore paesaggistico della zona vincolata, in quanto, oltre a non essere percepibili e visibili dall'esterno, si situano al di sotto di una zona di intervento sulla quale non sono localizzabili pericoli per il bene paesaggistico sovrastante (né parte ricorrente ha rappresentato siffatti elementi di potenziale pericolo per i valori paesaggistici presenti).

2.4. Per le tutte considerazioni che precedono tanto il primo quanto il secondo motivo di gravame vanno senz'altro respinti.

3. Venendo all'esame del terzo motivo (relativo alla presunta violazione di legge ai sensi dell'art. 32 Cost., della legge n. 36 del 2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003), se ne rileva l'infondatezza in quanto:

- Acea S.p.A. produsse nel corso del procedimento autorizzatorio apposita relazione a firma dell'ing. Bernhardt (doc. 16 fasc. Acea) dove si indicavano le distanze tra la cabina primaria e le aree abitative più vicine (site a non meno di m. 40) e si affermava che, a tale distanza, i valori del campo elettrico alla massima potenza erogabile dalla cabina sono inferiori ai limiti di esposizione indicati dal d.P.C.M. 8 luglio 2003;

- con la medesima relazione la società proponente il progetto comunicava i dati delle distanze di prima approssimazione (DPA) ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 2008;

- per i cavi interrati si attestavano valori (probabili) di induzione magnetica inferiori a 3 microtesla in conformità alla normativa di settore.

In ogni caso la Provincia di Roma (rectius Città metropolitana di Roma Capitale) prima della messa in esercizio dell'opera aveva pur sempre la facoltà di disporre il controllo del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di qualità e degli obiettivi di qualità sanciti dalle norme di riferimento, tramite l'organismo regionale di controllo costituito dall'ARPA Lazio.

Va in ogni caso rilevato che, com'è intuibile, una valutazione completa ed esaustiva delle emissioni della cabina primaria non è possibile in via preventiva, dovendosi differire ogni valutazione seria e probante del rischio al momento in cui la cabina è divenuta pienamente operativa (la cabina primaria, invero, è ormai in funzione da oltre un anno), potendosi valutare tale rischio, in effetti, solo mediante il monitoraggio delle emissioni, da eseguirsi secondo le migliori regole tecniche e potendosi disporre, se necessario, le ulteriori misure correttive e cautelative a tutela della salute umana, eventualmente richieste dalla situazione (come ad es. un'ulteriore schermatura).

Per quanto precede non è dato rilevare la violazione delle disposizioni primarie e secondarie sopracitate, in materia di tutela della salute umana rispetto all'inquinamento elettromagnetico, né sono imputabili all'Amministrazione procedente carenze di istruttoria.

4. Quanto ai motivi si impugnazione sub IV e sub V del ricorso introduttivo (per il contenuto dei quali si rinvia alla superiore narrativa), se ne rileva la palese infondatezza in quanto, nel corso dell'iter procedimentale, la destinazione a verde pubblico dell'area di localizzazione dell'intervento è stata certamente considerata dalla Provincia di Roma che, nell'ambito della complessiva istruttoria svolta e dei molteplici interessi pubblici da considerare e contemperare, ha dovuto altresì considerare la grande rilevanza dell'opera per il corretto esercizio della rete pubblica dell'energia elettrica a beneficio dei cittadini della capitale. Sullo specifico punto non va omissis di rammentare che Acea Distribuzione è l'ente gestore della rete elettrica nel Comune di Roma, responsabile, in quanto tale, delle scelte progettuali relative alla rete, il quale ha ribadito, anche nella presente sede processuale, come l'esigenza posta alla base del progetto era quella di incrementare la potenza complessiva dell'energia erogabile, in una zona (“Cecchignola”) ad alta e crescente urbanizzazione che vede tra gli attuali utilizzatori del servizio elettrico, oltre alle comuni utenze domestiche, strutture sanitarie sia pubbliche che private di primario rilievo, oltre che importanti strutture di rilevanza pubblica meritevoli di alimentazione c.d. “prioritaria” (v. memoria difensiva ACEA pag. 2).

La localizzazione dell'opera, alla luce di quanto già esposto nei paragrafi che precedono, ricadendo in zona non sottoposta a particolari vincoli, si è rivelata essere la migliore possibile nella situazione data ed ha comportato la successiva modifica urbanistica dell'area interessata da “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” ad area per “infrastrutture tecnologiche”, in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25.2.2014 (doc. 18 Provincia), il che esclude la violazione del P.R.G. allegata da parte ricorrente.

E' stata invece smentita “per tabulas” da Acea la deduzione ricorsuale relativa alla presunta violazione dell'art. 10, comma 10, delle NTA al PRG per carenza della prescritta VAP (Valutazione ambientale preliminare). La società di distribuzione elettrica ha infatti prodotto in giudizio: la comunicazione del Dipartimento X di Roma Capitale dell'11.11.2011 n.1291, nella quale l'Ente comunale esprimeva parere di massima favorevole e forniva all'Acea alcune indicazioni sull'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento da recepire nella redigenda VAP (doc. 17 Acea); la relazione di VAP (ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11 delle NTA del nuovo PRG) acquisita in data 11.3.2011 dal competente Dipartimento comunale (doc. 11 Acea); la comunicazione Dipartimento X di Roma Capitale del 19.04.2011 n. 26575 che esprimeva parere favorevole sulla VAP consegnata dall'Acea, limitandosi a prescrivere l'integrazione del progetto con l'inserimento alcune “opere di mitigazione” dell'impatto visivo dell'opera proposta, mediante l'incremento “di ulteriori specie arboree e arbustive di pronto effetto” (doc. 18 Acea).

L'elaborato di VAP in atti (doc. 11 Acea) dimostra un'adeguata considerazione e valutazione, da parte dell'Acea, dell'impatto dell'intervento sull'ambiente e sul paesaggio circostanti (dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e vegetazionale) ed individua le misure da adottare in fase di esecuzione dei lavori, necessarie a mitigare tale impatto al fine del raggiungimento del maggior livello possibile di compatibilità e sostenibilità ambientale.

Quanto precede dimostra l'infondatezza del quinto motivo di gravame mentre appaiono palesemente pretestuose e infondate le censure avverso la VAP articolate con i motivi aggiunti, le quali mirano a screditare la Valutazione ambientale in esame con argomenti che appaiono generici e non idonei a scalfire gli assunti tecnici e fattuali contenuti nell'elaborato, a maggior ragione se si tiene conto del parere favorevole rilasciato dal Comune di Roma e dall'elevato livello di discrezionalità tecnica che deve riconoscersi all'ente territoriale nelle valutazioni in materia.

5. Quanto alla dedotta violazione del d.lgs. n. 42 del 2004 per omesso rilascio del nulla osta archeologico (motivo sub VI), la censura non coglie nel segno.

Si è già sopra evidenziato (par. 2) che la relazione prodotta dal MIBAC documenta il parere favorevole al progetto espresso dalla competente Soprintendenza (vedi docc. 14 e 16 Rel. MIBAC) che appurava che l'area di sedime insisteva su di una vecchia cava di pozzolana e riteneva sufficiente la prescrizione del controllo archeologico in corso d'opera.

In ogni caso risultano svolte indagini archeologiche preventive nel settembre 2011 i cui esiti sono stati del tutto negativi.

6. E' infine infondato e da respingere anche il settimo ed ultimo motivo di impugnazione relativo alla variante al PRG adottata dal Comune di Roma allo scopo di rendere realizzabile l'opera, per il quale si richiama quanto già sopra esposto (par. 4), ritenendo altresì correttamente applicati nella specie dal Comune di Roma gli artt. 9, comma 5, d.P.R. n. 327/2001 e 50bis, comma 3, legge regionale n. 38/1999.

7. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto e argomentato, il ricorso va respinto al pari dei motivi aggiunti proposti. Considerata la complessità della fattispecie e la molteplicità degli interessi pubblici primari e secondari oltre che privati implicati nella vicenda all'odierno vaglio, il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di causa tra tutte le parti costituite in giudizio.

(Omissis)